

Cassazione Sentenza n. 21856/04: trattamento economico corrispondente a quello di ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione

Sentenza n. 21856/04

Lavoro subordinato - Lettori di madrelingua straniera presso le università -

Trattamento economico.

In riferimento alla condizione dei lettori di lingua straniera presso le Università, atteso che la pronuncia della Corte di Giustizia, n. 212/99 del 26 giugno 2001, ha valore di ulteriore fonte di diritto comunitario efficace "erga omnes", le disposizioni del d.l. n. 2 del 2004, conv. con modificazioni nella legge n. 63 del 2004, di adeguamento alla suddetta sentenza, devono riferirsi a tutti gli appartenenti alla categoria, ancorché non dipendenti da una delle Università espressamente contemplate e ancorché divenuti collaboratori ed esperti linguistici (ai sensi dell'art. 4 del d.l. n. 120 del 1995, conv. nella legge n. 236 del 1995 e prima ancora dei d.l. non convertiti, i cui effetti erano stati fatti salvi). Conseguentemente, i suddetti lettori, anche se divenuti collaboratori ed esperti linguistici, hanno diritto, quantomeno, ad un trattamento economico corrispondente a quello di ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli precedentemente goduti oppure proporzionati (ai sensi dell'art. 36 cost.) alla quantità e alla qualità del lavoro prestato. (Sulla base di tale principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva negato qualsiasi trattamento economico nel periodo successivo al momento in cui i ricorrenti erano divenuti collaboratori ed esperti linguistici).

Presidente S. Ciciretti, Relatore M. De Luca.

CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro, del 18 novembre 2004, Sentenza n. 21856